

Sistemi di ancoraggio permanenti per dispositivi di protezione individuale contro le cadute

“Atto di indirizzo e coordinamento” per la prevenzione delle
cadute dall’alto nei lavori in quota della Regione Emilia



Premessa

1. Finalità

1.1 In attuazione a quanto disciplinato all'art. 6 della legge regionale 2/2009 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile", il presente atto di indirizzo e coordinamento introduce l'obbligo d'installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d'infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.

1.2 L'installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

1.3 I dispositivi di ancoraggio installati sono un elemento del sistema di protezione contro le cadute dall'alto che prevede sempre l'utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Tali DPI, ai sensi del D.Lgs 475/1992, appartengono alla terza categoria ed in ottemperanza all'art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio **informare, formare ed addestrare coloro** che ne fanno uso.

Premessa

4.1 Per i casi di cui al punto precedente 3.1 **il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori**, provvede:

- a) per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformità nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dall'art. 19 della L. 241/1990, ad includere una **dichiarazione di impegno alla progettazione** ed alla **installazione** prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio, di cui al successivo punto 7, d'ora in avanti citato come Elaborato Tecnico,
- b) per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, trasmette allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), una **dichiarazione di impegno alla progettazione** ed alla **installazione** dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello unico per l'edilizia, dell'Elaborato Tecnico di cui al successivo punto 4.7.

omissis

4.8 L'Elaborato tecnico **deve essere consegnato** al proprietario dell'immobile o ad altro soggetto avente titolo.

4.9 Il proprietario dell'immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi successivi sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio **deve mettere a disposizione l'Elaborato tecnico ai soggetti interessati**.

4.10 L'Elaborato tecnico **deve essere aggiornato** in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio.

Come procedere

per gli interventi soggetti all'applicazione dell'atto di indirizzo, il proprietario o il committente dei lavori affida l'incarico ad un tecnico abilitato che procede all' iter progettuale **dell'elaborato tecnico**.

6. Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio

6.1 L'Elaborato tecnico deve essere redatto a cura di **un tecnico abilitato**.

6.2 L'Elaborato tecnico deve contenere:

- f) le **soluzioni progettuali** con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive di cui al successivo punto 7;
- g) gli **elaborati grafici** (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla copertura;
- h) **fotografie**;
- d) **relazione di calcolo di idoneità del supporto**;
- e) **certificazioni del produttore** dei dispositivi di ancoraggio;
- f) **dichiarazione** di corretta installazione dell'installatore;
- g) **manuale d'uso**;
- h) programma di **manutenzione**.

A chi è destinato

Il **sistema** di ancoraggi permanenti per dispositivi di protezione individuali anticaduta è destinato **prevalentemente** a tutte quelle attività di tipo ispettivo e piccoli interventi manutentivi che, per motivi di economicità e di tempo, non troverebbero alternativa e verrebbero **sicuramente** svolte in assenza di protezione.



A chi è destinato



Criteria progettuali

I criteri progettuali sono quelli che consentono una valutazione dei diversi aspetti che coinvolgono una attenta progettazione dalla scelta del sistema alla individuazione di quelle regole che consentono al professionista il corretto approccio alla soluzione avendo come riferimento la massima sicurezza dell'operatore nelle future manutenzioni di una qualsiasi copertura.

PRIORITA' DI SCELTA

1. Impiego di sistemi che non incrementano l'esposizione al rischio:

Impiego di sistemi che non siano loro stessi motivo di rischio. Elementi che per la loro manutenzione/ispezione richiedono un significativo incremento delle necessità di accesso alla copertura, aumentano l'esposizione al rischio degli operatori che dovranno effettuare la manutenzione del dispositivo di protezione (scelta di sistemi a limitata esigenza manutentiva).

2. Impiego di sistemi protetti.

Dispositivi di protezione che consentono di limitare le componenti esposte alle intemperie, ciò consente di ridurre i rischi derivanti sia dalla loro ispezione/manutenzione, sia dal loro deterioramento.

3. Impiego di sistemi semplici, di larga diffusione e conosciuti.

Sistemi complicati e poco conosciuti possono essere mal utilizzati e difficilmente mantenuti.

4. Individuazione idoneo Dpi .

Per l'individuazione di un idoneo dispositivo di protezione individuale è indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell'entità dei rischi residui ineliminabili. I Dpi non devono introdurre rischi aggiuntivi e devono avere caratteristiche ergonomiche funzionali al loro utilizzo. Si deve privilegiare l'impiego di dispositivi ed ausili per la protezione dalle cadute di tipo fisso e di carattere individuale in dotazione dell'opera e con possibilità di trasferire le componenti da mantenere a terra o in altro luogo sicuro

Criteri progettuali

Il professionista deve giungere alla corretta progettazione tramite un percorso che valuterà le tre sezioni della miglior soluzione per un sistema di ancoraggi per lavori in copertura:

PERCORSO DI ACCESSO Il percorso di accesso alla copertura è il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

ACCESSO ALLA COPERTURA L'Accesso alla copertura è il punto, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

TRANSITO IN COPERTURA Il transito ed esecuzione di lavori sulla copertura è la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture in oggetto di progettazione;

7.2 In riferimento al punto 7.1 si precisa che:


- i percorsi e gli accessi devono essere di tipo **permanente**
- il transito e l'esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi protettivi **permanenti**.

7.3 Nei casi in cui non sia possibile adottare le suddette misure di tipo permanente, nell'Elaborato tecnico, devono essere specificate **le motivazioni** in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Criteri progettuali

PERCORSI D'ACCESSO

Sebbene l'atto di indirizzo non distingua tra percorso d'accesso interno o esterno le norme antinfortunistiche prevedono che sia impedito l'accesso a soggetti non autorizzati alle zone a rischio come una copertura. Un percorso interno risulta più facilmente impedito ad estranei, inoltre, risulta maggiormente sicuro perché **protetto dagli agenti atmosferici**.



Percorsi Verticali Permanenti

- 1 scala fissa a rampa rettilinea a gradini
- 2 scala fissa retrattile rettilinea a gradini
- 3 scala fissa rettilinea a pioli

Percorsi Verticali Non Permanenti

- 1 scala portatile vincolata alla zona di sbarco
- 2 impianti certificati per il trasferimento in quota di persone
- 3 ponteggi

I percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

- a.1) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- a.2) sia garantita una **illuminazione** di almeno venti lux;
- a.3) sia nota la **portata massima** degli elementi costituenti il percorso
- a.4) la larghezza del percorso non sia **inferiore** a 0,60 m per il solo transito dell'operatore.

Criteri progettuali



percorso interno
permanente



percorso esterno
permanente

Criteria progettuali



percorsi esterni
non permanenti

